

Semestrale Anno III - n. 1-2009 gennaio-giugno

ISSN 1970-5301



Diritto e Religioni

Semestrale Anno III - n. 1-2009 **Gruppo Periodici Pellegrini**

Direttore responsabile Walter Pellegrini *Direttore* Mario Tedeschi

Segretaria di redazione Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

| Sezioni | Direttori Scientifici |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Antropologia culturale | M. Minicuci, A. Pandolfi |
| Diritto canonico | A. Bettetini, G. Lo Castro, |
| Diritti confessionali | G. Fubini, A. Vincenzo |
| Diritto ecclesiastico | S. Ferlito, L. Musselli, |
| Sociologia delle religioni e teologia | A. Autiero, G. J. Kaczyński, |
| Storia delle istituzioni religiose | R. Balbi, O. Condorelli |

Parte II

| Settori | Responsabili |
|--|-----------------------------|
| Giurisprudenza e legislazione amministrativa | G. Bianco |
| Giurisprudenza e legislazione canonica | P. Stefanì |
| Giurisprudenza e legislazione civile | A. Fuccillo |
| Giurisprudenza e legislazione costituzionale | F. De Gregorio |
| Giurisprudenza e legislazione internazionale | G. Carobene |
| Giurisprudenza e legislazione penale | G. Schiano |
| Giurisprudenza e legislazione tributaria | A. Guarino |
| Diritto ecclesiastico e professioni legali | F. De Gregorio, A. Fuccillo |
| | |

Parte III

| SETTORI | KESPONSABILI |
|------------------------------|---------------------------|
| Letture, recensioni, schede, | |
| segnalazioni bibliografiche | P. Lo Iacono, A. Vincenzo |

Profili penali del diritto islamico

ALESSANDRA D'ANTONIO

1. Al-'Uqubat: il diritto penale

Il diritto penale, nell'Islam viene indicato con il termine *al-'Uqubat*, e copre sia i torti che i crimini; esso si applica a tutti i musulmani come ai non musulmani residenti in uno Stato islamico. Il musulmano è punibile anche per i delitti commessi al di là dei confini del proprio paese: trattandosi di un crimine perpetrato contro *Allah*, sarà punito una volta rientrato nello Stato islamico o riportatovi dall'autorità.

Il qadi, giudice islamico, deve attenersi alla *shari'ah,* e quindi non può imporre pene che vadano al di là di quelle previste dalla legge divina, in conformità con le ingiunzioni del Corano e della *Sunnah* profetica.

2. Hudude Ta'zirat

Il termine *Hudud è* il plurale della parola araba *hadd*, che letteralmente significa confine, il confine tra il lecito e l'illecito, il bene e il male, e indica una disposizione preventiva o proibitiva: è un ordine di *Allah* circa ciò che è lecito, *halal*, e illecito, *haram*.

Gli hudud si distinguono in due categorie: nella prima categoria rientrano le prescrizioni circa ciò che è lecito e ciò che non lo è in materia di cibo, bevande, matrimonio, divorzio etc.

Nella seconda categoria sono invece comprese le punizioni da infliggere a chi abbia violato la legge.

Nell'ambito del diritto islamico, il termine *hudud* si limita ad indicare le pene previste per crimini individuati dal Corano o dalla *Sunnah*, mentre le altre pene sono lasciate alla discrezionalità del giudice e sono indicate con il

termine ta'zirat, dalla regola del Ta'azir (disonorare il delinguente)¹.

Il termine generale per indicare la punizione è 'uqubah, derivata da 'aqb, che significa «una cosa segue l'altra», dato che la pena segue la trasgressione dei limiti imposti dalla legge sacra.

Bisogna tenere presente che non tutte le trasgressioni sono punibili, ma solo quelle che vanno a intaccare i diritti altrui, così chi non prega ritualmente o non performa il pellegrinaggio alla Mecca, pur avendone la possibilità, non è punibile, mentre lo è chi non paga la zakat, l'elemosina rituale devoluta ai poveri.

I reati punibili dalla *shari'ah* sono quelli che minano le basi della società; il Corano li ha enumerati: omicidio (aatl), brigantaggio (hirabah), furto (sarigah), adulterio o fomicazione (zina), falsa accusa di adulterio (gadhaf), fuga dal campo di battaglia (al - firar min al - zahf).

La regola d'oro del diritto penale islamico si trova nel Corano, dove si legge: «La sanzione di un torto è un male corrispondente, ma chi perdona e si riconcilia, avrà in Allah il suo compenso²».

Tale regola si applica sia ai delitti contro l'individuo sia a quelli contro la società: quindi, in caso di reato, bisognerebbe perdonare il delinquente e, solo subordinatamente, punirlo con una pena proporzionata al crimine commesso.

Le pene previste dalla *shari'ah* possono essere suddivise in quattro categorie:

- Pene corporali: pena capitale, amputazione della mano, frustate e lapidazione:
- Restrizioni della libertà, che comprendono l'imprigionamento e l'esi-
- Imposizione di multe:
- Ammonizioni del giudice.

Al di là delle pene previste, esistono altri strumenti per far comprendere al criminale il grande danno commesso: ad esempio, chi è convenuto per aver falsamente accusato qualcuno di adulterio, viene privato del diritto di testimoniare.

¹Circa la differenza tra *hudud* e *ta'azirat*, si consulti 'Abdur Rahman I. Doi, *Shari'ah: the islamic law*, Ta Ha Publishers, London, 1997, pp. 221 ss.

² Cor., 40.42.

3. Irrogazione delle pene nei casi dubbi

A proposito dell'irrogazione di pene nei casi dubbi, si ricorda un *hadith* del Profeta Muhammad: «Prevenite ad ogni costo l'applicazione di *Hudud*, quando il dubbio persiste».

In caso di furto, ad esempio, non sarà irrogata la pena del taglio della mano, ma una pena ta 'azir; in caso di adulterio non sarà applicata alcuna pena.

Ad ogni modo, il processo sciariatico limita il numero delle pene *Hadd:* secondo la scuola malikita, l'accusato di furto deve essere condotto dinnanzi al *qadi;* secondo quella hanafita, è il derubato a poter chiedere l'applicazione del taglio della mano o piuttosto perdonare il convenuto, lasciando che venga applicata una pena *ta'azir*.

Nella scuola hanafita, se il derubato chiede al giudice di considerare la proprietà rubata come un donativo per l'accusato, la pena *hadd* dell'amputazione della mano non sarà applicata.

Le scuole malikita e shafita differiscono su questo punto, ritenendo che una volta investito il giudice del potere di irrogare la pena *hadd,* non sarebbe più lasciato alla discrezionalità dell'accusatore di intervenire in seguito.

Affinché possa essere comminata una pena *hadd* occorre, altresì, la presenza di due testimoni maschi di elevata moralità presenti all'atto del reato.

Nel caso del furto, occorre, inoltre, che il derubato abbia posto in essere tutte le misure di sicurezza necessarie a conservare il bene rubato, altrimenti egli sarà considerato negligente e, essendoci motivi sufficienti per l'applicazione di una pena, si avrà un ta'azir anziché un hadd.

Non è prevista alcuna pena *hadd* per il furto di frutta, erba, legno boschivo, cibo.

Hudud sono decretati nei sette casi seguenti:

- omicidio, sacrificio umano, lesioni personali, puniti con pene diverse a seconda del caso;
- furto, punito con l'amputazione della mano;
- fomicazione e adulterio, puniti con la lapidazione per un soggetto sposato e cento frustate per un non sposato;
- diffamazione, punita con ottanta frustate;
- apostasia, punita con la morte;
- intossicazione da alcolici o droghe, punita con ottanta frustate;
- brigantaggio, punito con la morte, l'amputazione di una gamba e di un braccio dilati opposti, o l'esilio, a seconda della gravità del crimine.

Negli altri casi si applicano ta'azirat.

4. Ta'azir: significato ed applicazione

Ta'azir letteralmente significa disonorare un criminale per il vergognoso atto commesso.

In questo campo, le pene non sono state preventivamente fissate, e il giudice è lasciato libero per quanto riguarda la forma e la misura della pena stessa.

La pena può consistere nelle frustate, l'imprigionamento, la multa etc.

Ouindi, per dirla con Doi, il ta'azir è una pena disciplinare per un reato per il quale non è previsto uno specifico hadd, né altra forma di espiazione³.

A proposito della differenza tra *hadd* e *ta'azir*, Ibn Taymiyya ha sottolineato come sia una regola propria della shari 'ah che ogni cosa proibita che è desiderata, come il vino e le relazioni sessuali illecite, è punita mediante l'applicazione di una pena hadd; ciò che è, invece, illecito ma non desiderato è punito mediante ta'azir⁴.

5. La responsabilità penale

'Ali, cugino del Profeta Muhammad e quarto califfo ben guidato, disse una volta a 'Umar, secondo califfo ben guidato: «Sai che nessuna azione, buona o cattiva è registrata in capo alle seguenti categorie, né sono ritenuti responsabili per ciò che fanno:

- Un malato di mente fin quando non riacquista la ragione;
- Un bambino fin quando non raggiunge la pubertà;
- Una persona che dorme, fmo al suo risveglio⁵».

Nella shari'ah, la responsabilità penale è personale, non dovendo alcuno, secondo il dettato coranico, sopportare il fardello di un altro⁶.

L'unica forma di responsabilità collettiva è quella che grava sulla famiglia per il pagamento del «prezzo del sangue» o dei danni risultanti da un crimine. In tal caso, il reo, come i suoi parenti in linea paterna, sono collettivamente responsabili per la *diyah* (prezzo del sangue) o per i danni derivanti dalle lesioni personali.

Ouindi il minore non sarà colpito da alcun *hadd*, ma potrà essere ammonito dal giudice o sottoposto a qualche restrizione, imposta allo scopo di evitare che delingua ancora.

³ 'ABDUR RAMMAN I DOI, Shari'ah, cit., p. 226.

⁴ Fatawa Ibn Taymiyyah, vol. 4, p. 262 f.

⁵ Al Bukhari.

⁶ Cor., 6.124.

Alessandra D'Antonio

Parimenti, saranno esenti da responsabilità chi abbia commesso un reato in stato di insanità mentale o durante il sonno, anche in caso di sonnambulismo.

6. Le singole fattispecie criminali

A questo punto, mi pare opportuna una breve disanima dei singoli reati e delle corrispettive pene.

7. L'omicidio (qatl)

Nel Corano la vita è considerata sacra, al punto che l'uccisione di un solo uomo è paragonata all'uccisione del mondo intero: «Per questo abbiamo prescritto ai figli d'Israele che chiunque uccida un uomo che non abbia ucciso a sua volta o che non abbia sparso la corruzione sulla terra, sarà come se avesse ucciso l'umanità intera⁷». Inoltre, sempre nel Corano, si legge: «E, a parte il buon diritto, non uccidete nessuno di coloro che Allah ha reso sacri⁸».

In questo versetto si distingue il caso dell'omicidio da quello di chi venga giustiziato in ragione della legge sacra.

L'omicidio è considerato, nell'Islam, il crimine più grave, subito dopo il politeismo, l'associare qualcuno ad Allah (*shirk*).

Si perde il diritto alla vita nelle seguenti cinque situazioni:

- In virtù del principio di uguaglianza, qualora si abbia ucciso qualcuno intenzionalmente;
- In una guerra di difesa contro i nemici dell'Islam, nel qual caso è naturale che qualcuno tra i combattenti perda la vita;
- In caso di alto tradimento, volto a rovesciare lo Stato islamico;
- In ipotesi di adulterio commesso da un uomo o una donna sposati;
- In caso di brigantaggio.

Nell'Islam, non solo la vita dell'uomo è sacra, ma anche quella del bambino e, addirittura dell'embrione, per cui non vi è alcuno spazio lasciato aperto all'aborto, a prescindere dalle condizioni economiche della famiglia: «[...]

⁷ Cor., 5.32.

⁸ Cor., 6.151.

⁹ Sull'omicidio, si vedano Ahmad Ibn Naqib Al - Misri, *Reliance of the traveller*², Aamna Publishers, Dehli 1994, p. 653 s.; 'Abdur Rahman I Doi, *Shari'ah*, cit., pp. 229 ss.

non uccidete i vostri bambini in caso di carestia: il cibo lo provvederemo a voi e a loro10».

Il versetto citato si riferisce ai Ouraish, antica tribù araba di cui faceva parte il Profeta Muhammad, che avevano l'abitudine di uccidere le bambine appena nate, seppellendole vive, per paura della povertà e della vergogna.

Come l'omicidio e l'aborto, è assolutamente vietato, nell'Islam, il suicidio: «[...] e non uccidetevi da voi stessi¹¹».

Il Profeta Muhammad, nel suo Sermone di addio (Haji al Wida). Affermò: «O gente! Il vostro sangue, le vostre proprietà, il vostro onore sono assolutamente vietati gli urn per gli altri. Il rispetto per queste cose è come il rispetto di questo pellegrinaggio, il rispetto del mese di *Dhul Hajjah* e il rispetto della città di Mecca. State in guardia e non incominciate a prendere l'uno la vita dell'altro, diventando così degli infedeli».

Quindi, la vita, nell'Islam, è considerata tanto sacra da non potere essere tolta a nessuno per sport, motivi medici o sacrificali.

Solo un *qadi* può decidere della vita di chi abbia ucciso a sua volta o diffuso la corruzione.

La punizione dell'omocidio si fonda sul *Qasas*, la legge del taglione: «O voi che credete, in materia di omicidio vi è stato prescritto il contrappasso: libero per libero, schiavo per schiavo, donna per donna. E colui che sarà perdonato da suo fratello, venga perseguito nella maniera più dolce e paghi un indennizzo¹²».

Tale versetto, oltre a fondare la legge del contrappasso, dà ai parenti della vittima la possibilità di perdonare il reo, limitando notevolmente la violenza e le faide dell'epoca preislamica.

La legge del taglione non è un'invenzione dell'Islam, ma già esisteva tra le Genti del Libro, essendo prescritta nella Bibbia: «Darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione¹³».

A differenza che nel Corano, nel Pentateuco non è fatto accenno alcuno al perdono e, inoltre mentre nel Corano la legge del taglione è ammessa solo in caso di omicidio, nella Bibbia essa è ammessa anche in tutte le ipotesi di lesioni personali.

In caso di omicidio non intenzionale, comunque, deve essere pagato il

¹⁰ Cor., 6.151.

¹¹ Cor., 4.29.

¹² Cor, 2.178.

¹³ Esod., 21.23-25.

prezzo del sangue (diyah), così come in caso di dubbi sul colpevole.

L'intero prezzo del sangue, o una parte di esso deve essere pagato in caso di gravi lesioni personali, come la perdita della vista, dell'udito, di entrambe le gambe etc.

Si deve provare al di là di ogni ragionevole dubbio che l'omicidio sia stato commesso dall'accusato: non vi può essere alcuna esecuzione se non in caso di testimonianza di un uomo di buoni costumi, di una confessione dell'accusato o di un giuramento solenne (qasama) da parte della famiglia dell'ucciso. Il giuramento va ripetuto cinquanta volte da almeno due uomini.

Se gli accusatori si rifiutano di giurare, i difensori sono chiamati al giuramento: se il difensore non trova dei familiari che possano giurare con lui, giura da solo cinquanta volte. In caso di più accusati, tutti sono chiamati a giurare cinquanta volte. Una donna non può giurare in un caso di omicidio: solo in caso di omicidio accidentale, gli eredi, donne comprese, saranno chiamati a giurare in proporzione alla propria quota ereditaria.

Sempre in caso di omicidio involontario, se i parenti del morto sono presenti, a differenza degli altri, essi sono chiamati a giurare cinquanta volte, se invece anche gli altri si presentano, ciascuno giurerà secondo la propria quota di proprietà.

Infine, se l'omicida viene perdonato, sarà punito con cento colpi di canna e un anno di detenzione.

8. L'adulterio/fornicazione (al-zina)

Il termine *zina* indica il rapporto sessuale tra persone non legate dal vincolo matrimoniale¹⁴. È irrilevante che uno dei due o entrambi siano sposati con terze persone, così come è irrilevante il loro consenso. Nell'Islam, *al-zina* è considerato un peccato particolarmente grave, foriero di molti mali, dalla rovina della famiglia alla diffusione di malattie sessualmente trasmissibili.

Il Corano, perciò, si esprime in questi termini: «Non ti avvicinare alla fornicazione. È davvero cosa turpe e un tristo sentiero¹⁵».

Il Profeta Muhammad ha sostenuto che la zina sarebbe il peccato più grave dopo lo shirk, l'associare qualcuno a Dio: «Non c'è peccato dopo l'associa-

¹⁴ Sul divieto di accostarsi alla *zina*, si veda Yusuf Al Qaralawi, *The lawful and the prohibited in Islam*, El - Falah, 1997, pp. 196 s.; sulla fornicazione, si vedano Aemad Ibn Naqib Al - Misri, *Reliance of the traveller*², cit., p. 660; 'Abdur Rahman I. Doi, *Shari'ah*, cit., pp. 236 ss.

¹⁵ Cor., 17.32.

zionismo, più grande agli occhi di Allah di una goccia di seme che un uomo versi in lombi che non gli siano leciti».

Indubbiamente, al pari dell'omicidio, l'adulterio e la fornicazione sono non solo peccati, ma anche reati estremamente gravi per il diritto penale islamico, e altrettanto gravi sono le pene previste.

La pena per la *zina è* stata introdotta gradualmente, per far abituare ai nuovi costumi sessuali gli arabi dell'epoca preislamica, dediti al libertinaggio. In un primo momento si stabilì di confinare la donna colpevole in una stanza, fino a quando ne fosse intervenuta la morte: «Se le vostre donne avranno commesso azioni infami, portate contro di loro quattro testimoni dei vostri. E se essi testimonieranno, confmate quelle donne in una casa finché non sopraggiunga la morte o Allah apra loro una via d'uscita¹⁶».

La seconda rivelazione fu meno specifica: «E se sono due dei vostri a commettere infamità, puniteli; se poi si pentono e si ravvedono, lasciateli in pace. Allah è perdonatore, misericordioso¹⁷». La terza rivelazione venne con una pena specifica: «Flagellate la fornicatrice e il fornicatore, ciascuno con cento colpi di frusta e non v'impietosite [nell'applicazione] della Religione di *Allah*, se credete in Lui e nell'Ultimo Giorno, e che un gruppo di credenti sia presente alla punizione¹⁸». Quando questo versetto fu rivelato, lo si intese nel senso di punire anche l'adultero con cento frustate, ma fu il Profeta Muhammad a precisare che, mentre, in caso di fornicazione, i rei sarebbero stati puniti con le cento frustate, in caso di adulterio, a queste sarebbe stata aggiunta la lapidazione a morte.

Dagli aadith del Profeta Muhammad, emerge dunque che se il reo non è sposato, sarà sottoposto a cento frustate ed esiliato per un anno. Se il colpevole di zina è sposato, sarà sottoposto ai cento colpi di frusta e, quindi, lapidato a morte. Vi sono, però, giuristi che ritengono superflue le frustate nei caso in cui sia prescritta la lapidazione.

Affinché la lapidazione possa aver luogo, occorre che sussistano cinque condizioni:

- Il reo deve essere sano di mente:
- deve essere musulmano;
- deve essere sposato;
- deve essere pubere:
- deve essere un uomo libero e non uno schiavo.

¹⁶ Cor., 4.15.

¹⁷ Cor., 4.16.

¹⁸ Cor., 24,2.

Una pena così grave è stata introdotta come deterrente e, per la sua applicazione, *sul qadi* ricade una grave responsabilità: il delitto deve essere provato al di là di ogni ragionevole dubbio, sulla base della contemporanea testimonianza di quattro musulmani di buoni costumi, che abbiano effettivamente assistito all'atto criminale. L'unica altra prova possibile è rappresentata dalla confessione del reo: se questi però confessa tre volte e la quarta volta ritratta, non potrà essere lapidato.

Spesso i paesi islamici sono stati accusati di applicare pene estreme, come appunto la lapidazione: in realtà, i giuristi musulmani hanno sottolineato la straordinaria rarità della lapidazione, dal momento che, al di là della confessione, l'adulterio può essere provato solo da quattro testimoni di provata integrità che abbiano contemporaneamente assistito proprio all'atto sessuale, non bastando, ad esempio, aver visto la coppia nuda. Qualora ciò accada, significherebbe che l'atto sessuale è stato consumato in pubblico, con grande detrimento dell'ordine pubblico e della morale collettiva. Una pena così severa è dunque prevista proprio a tutela dell'ordine pubblico, quale deterrente di condotte disdicevoli.

Tutti i giuristi concordano sul fatto che anche l'omosessualità (*liwat*) rappresenti un illecito di tipo sessuale, una perversione e un'inversione dell'ordine naturale¹⁹. Ciò sulla base di un versetto coranico: «Tra tutte le creature bramerete i maschi lasciando da parte le spose che il vostro Signore ha creato per voi? Ma voi siete un popolo di trasgressori²⁰».

Anche l'omosessualità femminile ricade nel divieto, essendo equiparata all'adulterio²¹.

I *fuqaha*, esperti di giurisprudenza islamica, però, non concordano sulla pena da applicare: secondo l'imam Abu Hanifa, l'omosessualità non coinciderebbe con l'adulterio escludendosi, di conseguenza *hudud* in favore di un meno grave *ta'azir*. Per l'imam Malik, *l'hadd* troverebbe applicazione solo qualora il reo fosse sposato.

Infine, in caso di accoppiamento con animali, per l'imam Abu Hanifa e l'imam Malik, sarebbe comminabile solo un *ta'azir* e la carne dell'animale sarebbe lecita (*halal*), una volta immolato. L'imam Shafi e l'imam Jbn Hanbal, per contro, ritengono applicabile la pena *hadd* della lapidazione e illecita la came dell'animale, che pure deve essere ucciso.

¹⁹ Yusui Al Qaradawi, *The lawful and the proibited*, cit., p. 222.

²⁰ Cor., 26.165 s.; 'ABDUR RAHMAN I DOI, Shari'ah, cit., p. 241 ss.

²¹ AHMAD IBN NAOIB AL - MISRI, Reliance of the travelle?, cit., p. 665.

9. La diffamazione (al-gadhi)

La diffamazione viene in essere quando qualcuno accusa falsamente un musulmano di fornicazione o adulterio²²: qualora l'accusatore non sia in grado di produrre i quattro testimoni che abbiano assistito contemporaneamente e nello stesso luogo al consumarsi del rapporto illecito, egli sarà punito con ottanta frustate e la sua testimonianza non sarà più accettata.

Per gli imam Malik e Ibn Hanbal, anche se una persona è accusata per mezzo di insinuazioni, l'accusatore sarà punito con ottanta frustate; secondo l'imam Abu Hanifa e l'imam Shafi, però, bisogna andare a guardare l'intenzione del colpevole: se non era sua intenzione diffamare, sarà punibile solo con un ta'azir.

Inoltre, se il diffamatore si pente e assicura di non comportarsi più così in futuro, viene ripristinato il suo diritto a testimoniare: ciò non accadrebbe, però, per l'imam Abu Hanifa.

Dal momento che non è richiesto il tradimento della moglie per permettere il divorzio del marito, le false accuse in materia sono di meno che in Occidente.

Qualora il marito non possa comunque produrre i quattro testimoni, dovrà giurare quattro volte in tribunale e invocare una maledizione su di lui per il caso in cui menta. Quindi viene chiamata la moglie a giurare allo stesso modo: se lo fa l'accusa cade, altrimenti sarà soggetta alla pena per l'adulterio.

10. Il brigantaggio (al-hirabah)

II brigantaggio è un crimine particolarmente grave secondo il Corano: esso rappresenta l'azione di un gruppo armato o di un singolo che attacchi dei viaggiatori o dei viandanti sull'autostrada o in altro luogo per deprivarli dei loro beni, laddove siano nell'impossibilità di ricevere aiuto immediato. II Corano lo definisce «una guerra contro *Allah* e il Suo Messaggero²³» e un tentativo di diffondere il male sulla Terra.

A proposito del brigantaggio, il Corano si esprime nei seguenti termini: «La ricompensa di coloro che fanno la guerra ad *Allah* e al Suo Messaggero e che seminano la corruzione sulla terra è che siano uccisi o crocifissi, che

²² Sulla diffamazione di una donna casta, si veda AHMAD TEN NAQIB AL - MISRI, Reliance of the traveller², cit., p. 665; 'ABDUR RAHMAN I. DOI, Shari'ah, cit., pp. 246 ss.

²³ Cor., 5.33.

siano loro tagliate la mano e la gamba da lati opposti o che siano esiliati sulla terra $[...]^{24}$ ».

Come emerge dal versetto citato, il brigantaggio non è solo un offesa per la società civile, ma è una vera e propria guerra contro *Allah* e il Suo Messaggero, attraverso l'uso della forza. Ingaggiare una guerra contro una comunità può dar luogo a caos e confusione, ma ingaggiare una guerra contro il Creatore e il Suo Apostolo è molto più grave e rappresenta una chiara ribellione contro i principi di equità, giustizia e rispetto del prossimo: chiunque mette in pericolo o disturba il modello di vita islamico merita, secondo la *shariah*, la pena capitale.

Sono briganti, quindi, coloro i quali usano le armi contro persone innocenti con le quali non esisteva una precedente inimicizia. La gravità del reato rimane la stessa, sia esso commesso in città, in un villaggio o nel deserto, e le vittime non trovano aiuto o venga loro impedito di cercare aiuto.

In queste circostanze, l'atto di brigantaggio è completo per l'imam Malik, mentre per l'imam Abu Hanifa, nel caso in cui il reato venga compiuto in una città, non potrebbe parlarsi di brigantaggio.

I briganti possono essere uomini o donne, purché siano adulti e sani di mente. Si dà luogo alla pena in caso di confessione o qualora vi siano due testimoni, anche tra le vittime.

La *sura Al- Maida* individua quattro pene diverse per lo stesso crimine (taglio della testa o crocifissione, amputazione di una mano e di una gamba di lato opposto, esilio (imprigionamento lontano dalla madrepatria). Secondo l'imam Malik, se il rapinatore uccide, deve essere ucciso, e il giudice non avrebbe discrezionalità in tal caso, ma se il rapinatore non ha ucciso, il *qadi* può scegliere tra le quattro pene previste. Se i briganti hanno terrorizzato le vittime, il giudice può applicare la pena capitale, la crocifissione, la mutilazione o l'esilio. Nel caso in cui il reo sia una donna, si applica la pena capitale. Ad ogni modo, il sincero pentimento viene riconosciuto quale causa di grazia, anche se i briganti sono ritenuti responsabili per tutti gli altri reati commessi oltre la rapina e per i beni di cui si sono impossessati. Il Corano afferma, in tal proposito: «eccetto quelli che si pentono prima di cadere nelle vostre mani. Sappiate, Allah è perdonatore, misericordioso²⁵».

L'oggetto del brigantaggio varia a seconda del *madhab* (scuola di giurisprudenza islamica): per l'imam Malik, come si è visto, esso può essere commesso in città come fuori città; l'imam Abu Hanifa afferma, invece, che in città non

²⁴ Cor., 5.33.

²⁵ Cor., 5.34.

può aversi brigantaggio, essendovi le forze dell'ordine a proteggere i cittadini. Gli altri ritengono che si tratti di brigantaggio in città o non, purché vi sia l'uso della forza. L'imam Shaf i sostiene che se le forze dell'ordine sono deboli e non in grado di proteggere i cittadini, può aversi brigantaggio anche in città.

I giuristi hanno spiegato l'atto *dell'hirabah con* le seguenti categorie:

- I rapinatori hanno potuto uccidere ma non scappare con il bottino.
- I briganti hanno ucciso e preso il bottino;
- I briganti hanno preso il bottino con l'uso della forza, senza uccidere:
- I rapinatori hanno solo spaventato le vittime, anche senza intenzione di rapinare.

Tutti i giuristi concordano sul fatto che qualora un rapinatore uccida con l'intenzione di rapinare e porta via il bottino, sia da uccidere o crocifiggere. Se il reo uccide, ma non porta via la refurtiva, deve essere ucciso ma non crocifisso. Qualora il rapinatore prende il bottino con l'uso della forza, ma senza uccidere, deve essere mutilato. Infine, se questi spaventa solo le vittime con l'intenzione di rapinarle, ma non usa la violenza e non uccide, deve essere esiliato.

I giudici possono discrezionalmente applicare una delle quattro pene nel caso del rapinatore che non porti via la refurtiva e nel caso in cui terrorizzi la vittima.

Infine, va ricordato come il versetto della sura Al-Maida citato si applica anche a chi sparge la corruzione sulla terra, quindi a chi cospiri contro lo Stato islamico o commetta tradimento.

11. Il furto (al-sariga)

Nel 632 d. C., il Profeta Muhammad, durante l'hajj al-wida, il pellegrinaggio d'addio, affermò: «le vostre vite e proprietà vi sono reciprocamente proibite fino a quando non incontrerete il vostro Signore il Giorno del Giudizio²⁶».

Il Corano, a questo proposito, afferma: «Non divoratevi l'un l'altro i vostri beni, e non datene ai giudici affinché vi permettano di appropriarvi di una parte di beni altrui, iniquamente e consapevolmente».

Un ladro può essere uomo o donna e, per i *fugaha* l'atto del furto è completo quando sussistono i seguenti elementi:

²⁶ 'ABDUR RAHMAN I. DOI, Shari'ah, cit., pp. 254 ss.

Alessandra D'Antonio

- Il bene è preso segretamente;
- L'oggetto è portato via con intento criminale;
- L'oggetto rubato deve essere legalmente di proprietà del derubato;
- L'oggetto del furto deve essere sottratto al reale proprietario;
- Il bene deve essere ricaduto nel possesso del ladro;
- Il bene deve raggiungere il valore $nisab^{27}$.

Il Corano prescrive la seguente pena per il furto: «Tagliate la mano al ladro e alla ladra, per punirli di quello che hanno fatto e come sanzione da parte di *Allah*²⁸».

In epoche precedenti, la pena per il furto era stata ancora più grave: all'epoca di Gesù chiunque fosse trovato colpevole di furto, veniva crocifisso. Nel Vangelo di Matteo si legge: «Se la tua mano o *il tuo* piede è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno²⁹».

L'intenzione alla base della pena shariatica per il furto è quella di creare un deterrente per frenare la criminalità e garantire la pace sociale.

Gli *Ulema* concordano circa il fatto che una sola mano debba essere tagliata per il primo furto, posto che il ladro sia musulmano, adulto e sano di mente e sia provato al di là di ogni ragionevole dubbio che abbia rubato la cosa in oggetto. Per quanto riguarda la prova del furto, occorrono due testimoni maschi che siano credibili e buoni musulmani; oltre alla testimonianza, la prova può essere rappresentata dalla confessione del ladro stesso che, però, ha altresì il diritto di negare l'accusa mossagli.

Per quanto riguarda l'oggetto rubato, deve trattarsi di un bene mobile di un certo valore, che raggiunga il *nisab*, altrimenti sarà applicabile solo un *ta'azir*.

L'hadd per il furto è applicabile solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

• La persona che ha commesso il furto deve essere sana di mente;

²⁷ I giuristi hanno opinioni diverse rispetto al *nisab*, valore, dell'oggetto rubato: l'imam Malik ritiene che al ladro debba essere amputata la mano, qualora l'oggetto del furto raggiunga ¹/₄ di dinaro; l'imam Abu Hanifa fa coincidere il *nisab* con 10 *dirhams*. Sempre a proposito del *nisab*, gli *Ulema*, i sapienti, hanno idee diffrenti a seconda che il furto sia stato commesso da più ladri: per l'imam Malik, se il bene raggiunge il *nisab*, dovrà essere tagliata la mano di ogni ladro; per l'imam Abu Hanifa, invece, se l'ammontare della refurtiva diviso per il numero dei ladri non raggiunge il *nisab*, dovrà applicarsi solo un *ta'azir*.

²⁸ Cor., 5.38.

²⁹ Matt., 18.8.

- deve essere adulta:
- non deve essere stata costretta a commettere il furto;
- non deve essere stato affamato mentre rubava.

Ci sono delle condizioni anche riguardanti il bene rubato:

- Il valore del bene deve raggiungere il *nisab*;
- l'oggetto deve essere valutabile;
- deve essere stato custodito:
- deve appartenere a qualcuno,

Nel caso in cui la proprietà rubata appartenga al *Bait-al-Mal*, il Tesoro della Stato, nel caso in cui un padre rubi al figlio o la moglie al marito, si ritiene che l'oggetto rubato non sia stato tenuto in custodia (hirz), per cui, per l'imam Abu Hanifa si deve applicare solo un ta'azir, mentre per l'imam Malik si deve procedere all'amputazione della mano del ladro. Parimenti se il ladro è il fratello o lo zio della vittima, per l'imam Shafi'i, l'imam ibn Hanbal e l'imam Malik, si può comminare la pena hadd, mentre per l'imam Abu Hanifa sarà applicabile solo un ta'azir.

Per l'imam Abu Hanifa, ai non musulmani che vivono sotto la protezione di una Stato islamico non può essere amputata la mano, mentre per gli altri tre imam ciò è possibile anche nei loro confronti.

Ancora, per la scuola hanafita, non si applica la pena *hadd* nel caso di furto di un sudano funebre, legno o altro bene deperibile, ma le altre tre scuole hanno un'opinione diversa.

Infine, va ricordato come, per combattere il crimine e ridurre il cerchio d'azione dei ladri, l'Islam proibisce di acquistare beni rubati o comunque sottratti ingiustamente al legittimo proprietario: chiunque acquistasse il bene in questione si renderebbe complice del reo³⁰.

12. Gli intossicanti (khmar)

Nell'Islam l'uso di alcool, droghe o altri intossicanti è vietato³¹. Il termine per indicare tali sostanze è khmar, che deriva da khamara, che indica una cosa coperta o velata: con il termine khmar si indica ogni succo fermentato,

³⁰ Yusuf Al Qaradawi, *The* lawful and *the prohibited*, cit., p. 350 s.

³¹ Sul khmar si vedano vedano Anmad Ibn Naoib Al - Misri, Reliance of the traveller2, cit., p. 661 S.: YUSUF AL QARADAWI, The lawful and the prohibited, cit., p. 89 ss.; 'ABDUR RAHMAN I DOI, Shari'ah, cit., p. 261 ss.; per quanto riguarda il consumo ditali sostanze nel pensiero sciita, si veda AYATULLAH ABDUL ABDUL HUSAYN DASTAGHAIB SHIRAZI, Greater Sins the Complete Book, Islamic study circle, in www.al-islam.org.

prodotto dalla vite, dal malto, dai datteri, dal miele o da qualsiasi altra cosa provochi in chi lo beva uno stato di ebrezza.

Pur comportando qualche beneficio, anche scientificamente riconosciuto, il male insito nel bere alcolici e simili è, nell'ottica islamica maggiore, tant'è vero che nel Corano si legge: «Ti chiedono del vino e del gioco d'azzardo. Dì: in entrambi c'è un grande peccato e qualche vantaggio per gli uomini, ma in entrambi il peccato è maggiore del benefici!³²».

Il divieto di bere alcool è stato introdotto gradualmente, per fare abituare al nuovo stile di vita le popolazioni arabe che, in epoca pre-islamica erano dedite agli alcolici: infatti, il versetto citato si limita ad indicare il nocumento derivante dall'alcool, senza, però, vietarlo.

Un primo divieto è stato introdotto dal versetto seguente: «O voi che credete! Non accostatevi all'orazione se siete ebbri»³³: tale versetto vieta di pregare in stato di ebbrezza, mentre il divieto assoluto di accostarsi all'alcool è stato introdotto da un ulteriore versetto: «In verità con il vino e il gioco d'azzardo, Satana vuole seminare inimicizia e odio tra di voi e allontanarvi dal Ricordo di *Allah* e dall'orazione. Ve ne asterrete?³⁴»

Secondo Qatadah, il versetto che ha vietato il consumo di bevande alcoliche, accostandolo, peraltro, ai gioco d'azzardo, sarebbe stato rivelato dopo la battaglia di Ahzab, che ebbe luogo nel quarto o quinto anno dopo l'Egira.

A differenza che nelle altre religioni rivelate, il consumo di bevande inebrianti è stato vietato, nell'Islam, perché considerato la fonte di molti mali, foriero di altri peccati, come la fornicazione, e pericoloso per l'unità della famiglia, cui la religione islamica dà una speciale rilevanza quale base di una società pacifica e ordinata.

Per quanto riguarda la pena da infliggere a chi faccia uso di alcool o di stupefacenti, tutti i giuristi sono del parere che essa debba consistere nelle frustate. Malikiti, Hanafiti e Hanbaliti ritengono che debbano essere comminate ottanta frustate, mentre l'imam Shafi'i si limita a quaranta.

Le opinioni dei giuristi variano a proposito della prova del reato in esame: per l'imam Malik, la pena *hadd* deve essere comminata se la bocca del reo puzza di alcool, ma l'imam Abu Hanifah e l'imam Shafi'i non sono d'accordo, potendo l'odore derivare da qualcos'altro. Comunque, la pena non potrà essere comminata a un bambino, a un malato di mente o a chi abbia bevuto sotto costrizione.

³² Cor., 2.219.

³³ Cor., 4.43.

³⁴ Cor., 5.91.

13. L'apostasia (al-riddah)

Il termine *riddah*³⁵ indica il rigetto della religione islamica attraverso l'azione o le parole. Si ha apostasia laddove si neghi l'esistenza di *Allah* o la missione profetica di Muhammad; si ha altresì apostasia quando si neghi la veridicità del Corano, l'esistenza del Giorno del Giudizio, la capacità di Dio di punire e premiare.

Anche il rigetto dei cinque pilastri dell'Islam, quindi l'abbandono della preghiera rituale, il mancato pagamento della zakat, il rifiuto di compiere il pellegrinaggio alla Mecca e di digiunare, equivale a un atto di *irtidad*.

A proposito dell'apostasia, il Corano afferma: «Potrebbe mai *Allah* guidare sulla retta via genti che rinnegano dopo aver creduto e testimoniato che il Messaggero è veridico e dopo averne avute le prove? *Allah* non guida coloro che prevaricano. Loro ricompensa sarà la maledizione di Allah, degli angeli e di tutti gli uomini. [Rimarranno in essa] in perpetuo. Il castigo non sarà loro alleviato e non avranno alcuna dilazione, eccetto coloro che si pentiranno e si emenderanno, poiché Allah è perdonatore, misericordioso³⁶». Un altro versetto a proposito dell'apostasia si trova nella sura Al-Bagarah: «E i miscredenti che muoiono nella miscredenza, saranno maledetti da Allah, dagli angeli e da tutti gli uomini. Rimarranno in questo stato in eterno e il castigo non sarà loro alleviato, né avranno attenuanti³⁷».

La pena per l'apostasia è indicata in una tradizione profetica: «Chiunque cambia la sua religione mette fine alla propria vita³⁸».

Tutti i giuristi delle quattro scuole della giurisprudenza islamica concordano che la pena per l'apostasia sia la morte, a meno che qualcuno non sia costretto a rinnegare l'Islam pur continuando ad avere fede: «Quanto a chi rinnega Allah dopo aver creduto – eccetto colui che ne sia costretto, mantenendo serenamente la fede nel cuore – e a chi si lascia entrare in petto la miscredenza; su di loro è la collera di *Allah* e avranno un castigo terribile³⁹».

³⁵ Sull'apostasia, si vedano Ahmad Ibn Naqib Al - Misri, Reliance of the traveller², cit., p. 595 ss.; 'ABDUR RAHMAN I DOI, Shari'ah, cit., p. 265 s.

³⁶ Cor., 3.86 ss.

³⁷ Cor., 2.161 s.

³⁸ Al - Bukhari.

³⁹ Cor., 16.106.

13. Scappare dal campo di battaglia durante tijihad (al - firar mm al - zahf)

Qualora lo Stato islamico sia impegnato nel *jihad*⁴⁰, la guerra santa, è un grave peccato, nonché un reato punibile mediate l'inflizione di un *hadd*, fuggire dal campo di battaglia. Di ciò si parla nella *sura Al - Anfal*: «O Voi che credete, quando incontrerete i miscredenti in ordine di battaglia non volgete loro le spalle. Chi quel giorno volgerà loro le spalle – eccetto il caso di stratagemma per [meglio] combattere o per raggiungere un altro gruppo – incorrerà nella collera di *Allah* e il suo rifugio sarà l'Inferno⁴¹».

Concordemente al pensiero dei giuristi di tutti i madhaib, la pena per la fuga dal campo di battaglia è la morte.

⁴⁰ Termine *jihad* indica, in primo luogo, lo sforzo fatto dall'uomo per sottomettere il proprio ego: si parla, in tal caso, di *jihad al - akbar*, mentre si parla di *jihad al - sighar* per indicare la battaglia vera e propria.

⁴¹ Cor., 8.15s.